

**IMPOSTE E TASSE**di **ALBERTO DI VITA****Chi porta un amico... paga le tasse**

*L'Agenzia interviene sul cashback distinguendo le forme non tassate che costituiscono sconti indiretti e le forme che incentivano comportamenti specifici, tipo "Porta un amico". In questo caso, ci sarebbe l'obbligo dichiarativo.*

Le forme di promozione commerciale che si alternano in Italia e all'estero sono molteplici.

Ultimamente abbiamo imparato a conoscere il *cashback*, strumento ampiamente utilizzato nei sistemi di pagamento da emittenti di carte di pagamento e altri servizi di pagamento (tipo Satispay) per incentivare l'utilizzo dei propri circuiti. Ma è lo Stato, in questo momento, lo sponsor più grande del *cashback*. Il **cashback di Stato** premia l'utilizzo dei circuiti tracciabili con la finalità del tutto peculiare di arginare l'evasione.

Così, con l'ampliarsi delle iniziative, in molti hanno cominciato a chiedersi **se i proventi del cashback debbano finire in dichiarazione dei redditi**. La domanda non è peregrina, per il *cashback* di Stato il legislatore si è preoccupato di sancire (nel comma 1097 della scorsa finanziaria) che i rimborsi per il *cashback* di Stato non sono tassati.

A questo punto l'Agenzia delle Entrate ha, finalmente, deciso di rendere pubbliche ( **risposta all'interpello 338/2021** ) alcune linee guida.

E' stata evidenziata una ripartizione tra forme di *cashback* assimilabili a **sconti indiretti** e **forme assimilabili a prestazioni remunerate**.

La **prima categoria** riguarda le ipotesi in cui il *cashback* matura a favore dell'acquirente contestualmente all'acquisto, anche se riconosciuto dopo qualche tempo e/o da un soggetto diverso. In altre occasioni l'Agenzia delle Entrate ha meglio specificato che l'acquisto deve essere personale, quindi non a favore di aziende, e volontario. Peril *cashback* rientrante in questa categoria non nasce il presupposto impositivo e non ci sono obblighi fiscali.

Al contrario, nel caso di **remunerazioni concesse all'acquirente per attività ulteriori**, tipo " *porta un amico* " (e aggiungiamo bonus di benvenuto, registrazioni a newsletter, servizi, ecc.), l'Agenzia delle Entrate ritiene che si verifichi il **presupposto impositivo** e che quindi la transazione sia tassata. L'Agenzia delle Entrate aggiunge, anche, che la categoria reddituale è quella dei **redditi diversi**, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o obblighi di fare, non fare e permettere (in precedenza si era ipotizzato di considerare il beneficiario alla stregua dei procacciatori).

Quindi, attenzione a " *portare un amico* ", va bene che si può ottenere qualche beneficio, ma si rischia di dover compilare, in relazione a ciò, la dichiarazione dei redditi e di collezionare varie CU.